

VDG SERVIZI AMM. VI
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI
NORD/MIRAFIORI SUD

N. DOC. 19/2018

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2018

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord - Mirafiori Sud convocato nelle prescritte forme in seduta ordinaria il **31 MAGGIO 2018** alle ore **19,00**, nell'aula consiliare di Strada Comunale di Mirafiori 7 – Torino. Sono presenti oltre alla Presidente Luisa BERNARDINI, i Consiglieri:

ANGELINO Domenico - BOSSUTO Iuri Gilberto - CAMARDA Vincenzo Andrea
- FERRERO Rossella - GENCO Giuseppe - GENTILE Vito - GRIMAUDO Rita Fabiola -
IOCOLA Alessandro - LUCARELLI Marica – MASTROGIACOMO Michele -
MONACO Claudio - MORRA Domenico - MUO' Daniele - NUCERA Alessandro –
PATRUNO Angelo - PRISCO Riccardo - PROTANO Franco - SCIASCIA Carmelo -
SCOMAZZON Caterina - VENTRE Alessandra - VERSACI Maurizio - ZEPPOLA Elena.

In totale con la Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: BONO Matteo - DE MARTINO Gianluigi

Con l'assistenza del Segretario dott.ssa Giuseppina SCOPECE

ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 – ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE CONTINUATIVA A TITOLO GRATUITO DI LOCALE CIRCOSCRIZIONALE SITO IN VIA BALLA N. 25 ALL'ASSOCIAZIONE AMICI PITTORI DI CITTA` GIARDINO.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD / SUD

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE CONTINUATIVA A TITOLO GRATUITO DI LOCALE CIRCOSCRIZIONALE SITO IN VIA BALLA N. 25 ALL' ASSOCIAZIONE AMICI PITTORI DI CITTA' GIARDINO.

La Presidente Luisa BERNARDINI, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Maurizio VERSACI e il Coordinatore della II Commissione Vito GENTILE, riferisce:

Con nota prot. n. 2714/4.80.2 del 26 febbraio 2018 e successiva integrazione del 09/03/2018 prot. n. 3311/4.80.2 (all. 1), l'Associazione Amici Pittori di Città Giardino, nella persona della Presidente Ribaldo Mirella, ha richiesto l'uso del locale sito in via Balla n. 25(st. 14) per lo svolgimento del progetto: Dipingere insieme.

L'Associazione come da proprio statuto - art. 2 e 3- non persegue finalità di lucro e ha per fini, tra l'altro, la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura e delle arti visive: disegno e pittura; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative artistiche (mostre d'arte) dei soci.

L'Associazione Amici Pittori di Città Giardino richiede l'utilizzo del locale di Via Balla n. 25- stanza 14 il lunedì dalle ore 19,30 alle ore 22,30 il martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

Visto il Regolamento n. 186 per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale da parte delle Circoscrizioni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991, mecc. 90 07590/08, modificato con deliberazioni del 4 maggio 1992, mecc. n. 92 04078/08, del 19 marzo 2007, mecc. n. 2007 00545/094 esecutiva dal 2 aprile 2007);

Ritenendo le attività dell'Associazione suddette positive e utili a livello cittadino, al fine di poter consentire alla predetta Associazione di poter svolgere le attività citate e considerate socialmente importanti, verificato che il beneficiario dei contributi, ai sensi dell'art. 4, c. 3, del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017 00883/24, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere a titolo gratuito:

- locale di Via Balla n. 25 loc. 14 (all. 2) all'Associazione Amici Pittori di Città Giardino con sede legale in Torino, Via Canonica n. 15, C.F. 97802910014, detto bene è presente nell'inventario dei beni immobili della Città Pratica n.10033 e censito al NCEU Foglio 1388 n. 378. La concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione fino al 14 giugno 2018 e dal 01

ottobre 2018 al 20 dicembre 2018, la concessione in oggetto rappresenta un minor onere per l'Associazione indicativamente quantificato in Euro 1.851,30.

La concessione del locale in argomento rientra tra quelle aventi carattere gratuito previste all'art. 5 punto b2, del quale sono fatti salvi i punti A 1-2-4-5 del Regolamento comunale n. 186.

I costi relativi alle utenze del teleriscaldamento, energia elettrica ed acqua potabile rimangono in carico alla Città; eventuali spese per allacciamento e attivazione di nuova linea telefonica il pagamento della tassa rifiuti e delle altre imposte e tasse eventualmente dovute sono poste a carico dell'Associazione Amici Pittori di Città Giardino.

I numeri identificativi dei contatori a servizio delle porzioni di immobili oggetto delle concessioni sono i seguenti:

- Via Balla n. 25 : energia elettrica: POD IT020E00107292 matricola contatore 448843; acqua potabile utenza 0010124837, matricola contatore 210600068 - utenza 0010125442 (antincendio); riscaldamento: sede tecnica CE-0322-X-ITC01.

Le utenze specificate servono gli interi fabbricati.

I locali saranno assegnati in autogestione con pulizia e controllo a carico dell'assegnatario.

La manutenzione ordinaria dei locali è posta a carico dell'Associazione, la Città provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito dei programmi d'intervento.

La Circoscrizione si riserva comunque la facoltà di interrompere e/o sospendere in qualsiasi momento le concessioni per sopravvenute esigenze di cui all'articolo 8 del su indicato Regolamento n. 186.

L'assegnatario dovrà produrre, entro 30 giorni dalla conclusione del programma, relazione dettagliata sull'andamento e sugli esiti delle attività stesse ed una dichiarazione che attesti l'effettivo utilizzo dei locali, di cui con il presente provvedimento si approva la concessione a titolo gratuito. In conformità con quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, la mancata osservanza di quanto formalizzato con il presente atto comporterà la decadenza della concessione e, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili agli assegnatari, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

L'assegnatario del locale si assume la totale responsabilità sia per quel che riguarda la sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti nell'attività svolta sia per quel che riguarda il corretto uso del locale assegnato e degli arredi ivi collocati.

L'assegnatario sarà tenuto a rispondere di eventuali danni a persone e cose, ammanchi o furti durante l'esercizio delle attività svolte negli spazi di assegnazione.

Al fine di garantire che l'utilizzo dei locali dati in assegnazione sia conforme agli obiettivi e alle finalità indicati nell'assegnazione stessa, verranno effettuati appositi controlli:

- sul corretto ed effettivo utilizzo degli spazi dati in assegnazione;
- sulla corrispondenza degli effettivi soggetti fruitori degli spazi con quello indicato negli atti di assegnazione.

Nel caso in cui si rilevassero irregolarità nell'utilizzo dei locali o nel rispetto delle condizioni previste dall'atto di assegnazione, la Circoscrizione si riserverà, secondo quanto indicato negli atti stessi, di procedere direttamente alla revoca dell'assegnazione, oppure di invitare formalmente il soggetto assegnatario all'osservanza delle condizioni di assegnazione, provvedendo alla revoca in caso di persistenza nell'inosservanza delle condizioni stesse.

Si dà atto che le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente provvedimento, saranno indicate nell'atto di assegnazione di competenza dirigenziale.

L'atto di assegnazione del locale alla suddetta associazione sarà oggetto di successivo provvedimento dirigenziale.

Considerato l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazione che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.L.78/2010 convertito nella L. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l'ente pubblico. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità d'interesse collettivo, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa del servizio.

L'Associazione assegnataria è iscritta al Registro Associazioni della Città di Torino al n. 3.344.

Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l'osservanza del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010 conservati agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto in data 28/03/2018.

La proposta della concessione locale all'Associazione Amici Pittori di Città Giardino è stata presentata nella riunione congiunta della I e II Commissione Permanente di Lavoro il 18/04/2018.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. mecc. 201502280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1° gennaio 2016 il quale fra l'altro, all'art. 42, comma 1 e 2, dispone in merito alle "competenze" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli

- Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile.

Viste le disposizioni legislative sopra citate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la gratuità della seguente concessione continuativa:
 - locale di Via Balla n. 25 loc. 14 (all. 2) all'Associazione Amici Pittori di Città Giardino con sede legale in Torino, Via Canonica n. 15, C.F. 97802910014, nella persona della Presidente Ribaldo Mirella, secondo le modalità temporali specificate in narrativa con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione fino al 14 giugno 2018 e dal 01 ottobre 2018 al 20 dicembre 2018; la concessione in oggetto rappresenta un minor onere per l'Associazione indicativamente quantificato in Euro 1.851,30La concessione del locale in argomento alla suddetta Associazione, rientra tra quelle aventi carattere gratuito previste all'art. 5 "concessioni ricorrenti e continuative" punto B 2, fatte salve le condizioni specificate al punto A- numeri 1-2-4-5 del Regolamento comunale n. 186.
2. di dichiarare che la predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 dello "Statuto della Città" e a quanto previsto dal Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049 del 28/09/2015 in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni;
3. di riservare a successivo atto dirigenziale la formalizzazione della concessione del locale;
4. di stabilire che i costi relativi alle utenze: energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento (esclusa l'utenza telefonica) permangono a carico dei Settori competenti della Città, eventuali spese per allacciamento e attivazione di nuova linea telefonica il pagamento della tassa rifiuti e delle altre imposte e tasse eventualmente dovute sono poste a carico dell'Associazione Amici Pittori di Città Giardino. Il presente provvedimento comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che è stata acquisita la dichiarazione dell'Associazione Amici Pittori di Città Giardino attestante l'osservanza dell'art. 6 comma 2 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 conservata agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione d'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3).

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del Responsabile Prevenzione e Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/TO2.90, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente risultato:

PRESENTI	N. 23
VOTANTI	N. 23
FAVOREVOLI	N. 23
CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la gratuità della seguente concessione continuativa:
 - locale di Via Balla n. 25 loc. 14 (all. 2) all'Associazione Amici Pittori di Città Giardino con sede legale in Torino, Via Canonica n. 15, C.F. 97802910014, nella persona della Presidente Ribaldo Mirella, secondo le modalità temporali specificate in narrativa con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione fino al 14 giugno 2018 e dal 01 ottobre 2018 al 20 dicembre 2018; la concessione in oggetto rappresenta un minor onere per l'Associazione indicativamente quantificato in Euro 1.851,30
2. La concessione del locale in argomento alla suddetta Associazione, rientra tra quelle aventi carattere gratuito previste all'art. 5 "concessioni ricorrenti e continuative" punto B 2, fatte salve le condizioni specificate al punto A- numeri 1-2-4-5 del Regolamento comunale n. 186.
3. di dichiarare che la predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 dello "Statuto della Città" e a quanto previsto dal Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049 del 28/09/2015 in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni;
4. di riservare a successivo atto dirigenziale la formalizzazione della concessione del locale;
5. di stabilire che i costi relativi alle utenze: energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento (esclusa l'utenza telefonica) permangono a carico dei Settori competenti della Città, eventuali spese per allacciamento e attivazione di nuova linea telefonica il pagamento della tassa rifiuti e delle altre imposte e tasse eventualmente dovute sono poste a carico

dell'Associazione Amici Pittori di Città Giardino. Il presente provvedimento comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto.

Si attesta che è stata acquisita la dichiarazione dell'Associazione Amici Pittori di Città Giardino attestante l'osservanza dell'art. 6 comma 2 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 conservata agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione d'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3).

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del Responsabile Prevenzione e Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/TO2.90, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente risultato:

PRESENTI	N. 23
VOTANTI	N. 23
FAVOREVOLI	N. 23
CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

Il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
